



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

## COMUNICATO UFFICIALE N° 163 DEL 20 MAGGIO 2015

### 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
-Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

#### RECLAMO n.124 della Società F.C.D. ROMBIOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 30.4.2015 (squalifica del calciatore MONTELEONE Gianluca fino al 30.05.2020 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.).

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

#### RILEVA

la società reclamante contesta la ricostruzione dei fatti riferendo di proteste accese e vibrante, ma non violente, contro una decisione tecnica dell'arbitro, sostenendo che non sussistevano condizioni di oggettiva gravità tali da dover sospendere la gara, ma impugna la delibera del giudice sportivo limitatamente alla squalifica del calciatore Monteleone Gianluca, fino al 30.5.2020 con preclusione.

Ma in realtà il ricorso si riferisce solo genericamente alla condotta del Monteleone, limitandosi a mettere in dubbio l'entità delle conseguenze lesive accusate dall'arbitro e a criticare l'operato dello stesso direttore di gara il quale, a parere della reclamante, senza eccedere nell'uso dei suoi poteri, avrebbe potuto dare luogo ad "una squalifica meno rigida" nei confronti del Monteleone.

Le argomentazioni addotte non sono condivisibili, né sufficienti a ingenerare dubbi verso gli atti ufficiali, dai quali risulta un'aggressione particolarmente violenta e ripetuta contro l'arbitro, con conseguenze lesive.

Tenuto conto del valore probatorio da attribuirsi al referto e considerato che la squalifica inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura ed alla gravità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.125 della Società U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 SGS - Categoria Allievi Regionali - del 30.4.2015 (squalifica del calciatore DE FINA Domenico fino al 30/6/2016, squalifica del calciatore BARBIERI Salvatore per CINQUE gare effettive).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;

## RILEVA

la reclamante chiede una congrua riduzione delle squalifiche comminate ai due calciatori, lamentando una ricostruzione dei fatti estremamente esagerata.

In particolare, per il calciatore De Fina Domenico, espulso al 38° del 2° T., deduce che lo stesso si sarebbe limitato a protestare vibratamente con accenti minacciosi nel tentativo di avvicinarsi all'arbitro, ma senza aggressione fisica, anche perché fermato per tempo dai compagni e da un dirigente della società avversaria, ben prima di potersi avvicinare alla zona di posizionamento dell'arbitro.

Nella stessa circostanza, argomenta la reclamante, il calciatore Barbieri Salvatore, precedentemente sostituito per infortunio al ginocchio, protestava dalla panchina con espressioni definite colorite, ma non volgari, e faceva il gesto di entrare in campo, palesemente claudicante per l'infortunio occorso, brandendo una piccola borraccia da cui aveva bevuto, mentre il direttore di gara si trovava dalla parte opposta del campo.

Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore De Fina, oltre ad aver proferito frasi ingiuriose e minacciose, correva verso il direttore di gara colpendolo al torace con entrambe i pugni e facendolo arretrare per circa tre metri, senza altre conseguenze.

L'azione, così descritta, si configura non come atto di violenza contro l'arbitro, ma come protesta violenta attuata mediante una spinta energica.

Deve, peraltro, escludersi, nel prosieguo dell'azione, il tentativo di aggressione non essendo individuabili atti idonei a configurarne la fattispecie.

La sanzione deve essere congruamente ridotta, in relazione ai fatti come sopra individuati.

Quanto al calciatore Barbieri Salvatore dalle risultanze degli atti ufficiali risulta che il suo comportamento si è concretizzato nell'entrata abusiva in campo e in frasi minacciose e offensive all'indirizzo del direttore di gara.

Anche in questo caso la sanzione appare eccessiva e deve essere ridotta.

## P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di DE FINA Domenico a CINQUE mesi e quindi fino al 30 SETTEMBRE 2015;

riduce la squalifica a carico di BARBIERI Salvatore a QUATTRO giornate effettive di gara;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.126 della Società A.S.D. REAL NETO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.67 SGS - Categoria Giovanissimi Provinciali - del 30.4.2015 (squalifica del calciatore CAPUTO Emanuele per DODICI gare effettive).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo, nel quale la ricorrente descrive la condotta del calciatore come uno sfogo dovuto al nervosismo agonistico, ma assolutamente non violento, tanto che a fine gara si scusava con il direttore di gara;

ritenuto che quanto risultante dagli atti ufficiali costituisce prova privilegiata, ma che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CAPUTO Emanuele a CINQUE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi